



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.:

Dott. Giuseppe Magnoli

Presidente rel.

Dott. Maria Tulumello

Consigliere

Dott. Vittoria Gabriele

Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile n. 306/2017 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 9/02/2017 e **posta in decisione all'udienza collegiale del 06/03/2019**

d a

FALLIMENTO MARESI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore, avv. Teresa Rossi, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO BOCCAGNA, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. MARCELLA RAGLIO

APPELLANTE

c o n t r o

UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. LUCA CRISTINI,

APPELLATO

In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia in data 12/07/2016 n.2154/2016.

CONCLUSIONI

Dell'appellante

L'avv. Boccagna, quale procuratore fallimento della società Maresi S.r.l. in liquidazione, conclude per l'integrale accoglimento dell'appello con rigetto integrale della comparsa di costituzione con appello incidentale di parte appellata e del rigetto integrale del gravame incidentale, anche di quello condizionato, e delle istanze istruttorie in quanto nulli, inammissibili e comunque, infondate. Si chiede di assegnarsi la causa in decisione con la concessione dei termini di legge.

Si riportano le conclusioni di cui all'atto di appello.

<<1) in accoglimento del primo motivo di gravame, riformare la sentenza appellata dichiarando la domanda formulata dalla curatela del fallimento della Maresi srl in liquidazione in primo grado ed oggi reiterata ammissibile e così procedere all'esame

Sent. N.

Cron. N.

Rep. N.

R. Gen. N. 306/2017

Camp. Civ. N.

OGGETTO:

Leasing

del merito di essa;

2) in accoglimento del secondo motivo di gravame, esaminare la domanda formulata dalla curatela oggi appellante erroneamente dichiarata in primo grado inammissibile e quindi accertata la natura traslativa dei contratti di leasing di cui sopra, condannare la società appellata, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare alla curatela istante la somma di €53.005,49, pari ai canoni di leasing incassati, maggiorata dagli interessi come per legge dal dì di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;

3) in accoglimento del terzo motivo di gravame, laddove ne ravvisasse la necessità, esaminata la relativa istanza, disporre eventualmente una CTU mandando all'ausiliario di accertare il valore normale residuo dei veicoli, oggetto dei contratti di locazione finanziaria, alla fine dei contratti di leasing, posto che con i mercuriali è possibile determinare il valore attuale dei veicoli ma non quello nel 2007/2008;

4) porre le spese e le competenze di lite del doppio grado di giudizio a carico dell'appellata.>>

Dell'appellato

<<Previa ogni declaratoria del caso e respinta ogni contraria istanza:

In via principale: rigettarsi l'appello proposto dall'impugnante nei confronti della sentenza n.2154/2016, pubblicata dal Tribunale di Brescia in data 12.7.2016 poiché infondato per tutte le ragioni esposte nel corso della causa tenutasi avanti il predetto Tribunale, nonché per i motivi dedotti nel presente atto, confermandosi altresì l'impugnata sentenza per tali ragioni e per i suindicati motivi.

In via subordinata, anche a titolo di appello incidentale condizionato: nella denegata ipotesi in cui l'impugnazione avversaria sia considerata fondata, in accoglimento delle qui riproposte deduzioni, domande ed eccezioni avanzate nel giudizio di primo grado e che sono rimaste assorbite, ovvero che non sono state esaminate a seguito della reiezione delle avverse domande e, quindi, per le ragioni ivi indicate, respingersi le domande avanzate dall'appellante nei confronti dell'attuale concludente poiché infondate in fatto ed in diritto.

In via di ulteriore subordine: nella ancor più denegata ipotesi di ritenuta applicazione al caso in esame dell'art. 1526 c.c. nei termini di cui alle domande dell'appellante, accertarsi e quantificarsi l'importo dovuto dallo stesso Fallimento appellante all'odierna concludente a titolo di compenso per l'uso dei beni, nonché di risarcimento del danno ai sensi dell'art.1526 c.c., addizionato di rivalutazione monetaria ed interessi;

conseguentemente, rigettarsi le domande di detto appellante, ovvero dirsi l'appellata eventualmente tenuta alla restituzione delle somme se del caso percepite in eccedenza, previa comunque ed in ogni caso occorrenda compensazione degli importi dovuti da ciascuna parte all'altra.

In via istruttoria subordinata: sempre nella denegata ipotesi di accoglimento dell'avversa impugnazione, ove ritenuto necessario e/o rilevante, ammettersi:

* C.T.U. contabile - finanziaria volta a verificare e indicare: a) i canoni pagati

dall'utilizzatrice per ognuno dei tre contratti da essa stipulati, nonché, qualora l'intervenuta ammissione al passivo del credito dell'esponente nel Fallimento appellante non sia considerata già preclusiva in proposito, b) i corrispettivi scaduti ed insoluti con i relativi accessori e quelli a scadere spettanti alla concedente alla data della risoluzione dei contratti di leasing per cui è causa sulla base dei piani finanziari e delle norme di tali contratti, nonché le spese ed i costi da essa sostenuti e contabilizzati in relazione ai medesimi contratti ed ai relativi beni; c) l'ammontare degli interessi contrattualmente stabiliti fino alla regolare conclusione dei contratti di leasing a favore della concedente, ma da essa non percepiti a seguito degli inadempimenti dell'utilizzatrice e della risoluzione di tali contratti.

** C.T.U. al fine di determinare il valore commerciale dei beni di cui ai suddetti

contratti di leasing al momento della loro ricollocazione sul mercato (vedi docc. da n.7 a n.9), nonché il valore locatizio - ovvero il canone che un locatario avrebbe dovuto versare per il noleggio o la locazione ordinaria dei veicoli per cui è causa - dalla data di stipula di tali contratti (vedi docc. da n.1 a n.3) fino alla data di risoluzione degli stessi (vedi docc. da n.4 a n.6), ovvero alla data di restituzione dei relativi beni del 5, 12 e 21.10.2004.

*** Prova per testi sul seguente capitolo: "Vero che gli autoveicoli di cui ai contratti di leasing nn. 186305, 186293 e 186288 (vedi docc. da n.1 a n.3, che si rammostrano) sono stati restituiti dalla società utilizzatrice MARESI S.R.L. alla concedente FINECO LEASING S.P.A. in data 5, 12 e 21.10.2004". Si indicano quali testimoni il dottor Massimo Passerini, la ragioniera Isabella Bettelli e il signor Fabio Bonomi di Brescia.

In via di appello incidentale: a parziale riforma della già appellata sentenza, condannarsi l'appellante a rimborsare all'odierna appellata le spese del giudizio di primo grado in base alla nota ivi depositata. Spese del presente grado di giudizio rifuse.>>

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione 20/05/2013 il Fallimento della società Maresi srl in liquidazione ha convenuto la società Unicredit Leasing spa (allora Fineco Leasing spa) innanzi al tribunale di Santa Maria Capua Vetere allegando che la società Maresi srl, in bonis, aveva nel corso dell'anno 2004 stipulato con la società convenuta quattro contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, risolti dalla concedente, in forza di clausola risolutiva espressa, per inadempimento dell'utilizzatrice, assumendo che si sarebbe trattato di rapporti riconducibili al genere del cd "leasing traslativo", e chiedendo disporsi la condanna della convenuta alla restituzione dei canoni percepiti, in conformità a quanto disposto dall'art.1526 cc.

La società convenuta, costituendosi, ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa attorea, eccependo, in via preliminare di rito, l'incompetenza del giudice adito a favore di quella del tribunale di Brescia.

Accolta tale eccezione con sentenza del 13 settembre 2014, la causa è stata riassunta innanzi al tribunale di Brescia con citazione notificata il 10/12/2014, ivi riproponendosi da parte attrice le medesime domande e da parte convenuta le

medesime eccezioni (esclusa evidentemente quella relativa alla competenza) e contestazioni, tra cui prima di tutto quella relativa all'applicabilità alla fattispecie del disposto di cui all'art.1526 cc.

Autorizzato il deposito di memorie integrative, la causa è stata istruita mediante la sola acquisizione documentale ed è stata assegnata a sentenza all'udienza del 12/05/2016; in tale sede il Fallimento attore così ha precisato le proprie conclusioni: <<voglia il tribunale di Brescia, respinta ogni altra istanza, eccezione e difesa: 1) accertata la natura traslativa dei contratti di leasing di cui in premessa, condannare la società convenuta a versare alla Curatela istante la somma di €.78,707,81, pari ai canoni di leasing incassati, maggiorati dagli interessi come per legge dal dì della maturazione del diritto all'effettivo soddisfo; 2) rigettare la domanda riconvenzionale spiegata dall'allora Fineco Leasing spa e tutte le eccezioni dedotte in quanto inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto; 3) il tutto previa eventuale disposizione di una CTU per accertare il valore residuo dei veicoli, oggetto della locazione finanziaria, alla fine dei contratti di leasing, posto che con i mercuriali è possibile determinare il valore attuale dei veicoli, ma non quello nel 2007/2008; 4) con vittoria di spese, anche forfettarie, e di competenze di causa>>.

Con sentenza n.215/2016 il tribunale di Brescia ha anzitutto rilevato che i contratti stipulati da Maresi srl in bonis erano 3 e non 4, come dedotto da parte attrice, in quanto quello a n.201696 del 25/11/2004 aveva visto quale contraente conduttore altro soggetto – la società Artemisia sas di Eduardo Romano – di tal che doveva escludersi la legittimazione attiva della Curatela del fallimento Maresi srl a far valere diritti sulla base di tale rapporto. Ha pertanto limitato il campo della propria indagine ai rapporti negoziali derivanti dai restanti tre contratti, sicuramente riferibili alla società fallita, tutti stipulati il 21/01/2014. Ritenuto di aderire all'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo il quale alla risoluzione anticipata dei contratti di leasing cd traslativo per inadempimento dell'utilizzatore deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art.1526 cc (e non quella, invocata da parte convenuta, di cui all'art.72 quater LF, peraltro inapplicabile alla fattispecie anche *ratione temporis*), il tribunale ha ritenuto di qualificare la fattispecie riconducendola appunto al cd *leasing traslativo*, piuttosto che alla figura del leasing cd *di godimento*, in ragione del fatto che i tre contratti avevano tutti ad oggetto autovetture nuove Mercedes di livello medio-alto, e tenuto conto del prezzo di numerose decine di migliaia di euro per ciascuna vettura, nel mentre il relativo riscatto era stato pattuito per un prezzo assai modico, di poche centinaia di euro, di consistenza pertanto certamente inferiore al residuo valore del bene alla fine del contratto. Prima di prendere in esame la questione, posta da parte attrice, circa la rivendita o riallocazione dei beni, ritirati dalla concedente nell'anno successivo a quello di stipulazione dei contratti, a prezzi asseritamente ridimensionati, il tribunale ha preso in considerazione l'ulteriore questione, posta dalla convenuta, circa l'interferenza tra la domanda della curatela e l'ammissione al passivo conseguita da Fineco Leasing spa nel lontano 2008 (comunicazione ex art.97 LF sub doc.14 convenuta), disposta dal giudice delegato “*come da domanda*” (la Curatela avendo prodotto copia dell'insinuazione con l'appunto manoscritto del GD a margine), domanda che aveva fatto riferimento al residuo credito contrattuale al netto dei canoni percepiti, in coerenza con gli estratti conto versati in allegato all'insinuazione al passivo, dai quali

(prodotti da ambo le parti) si poteva evincere che la richiesta ed ammissione del credito al chirografo per €22.521,11 era stata determinata mediante sommatoria dei canoni insoluti maturati alla data della risoluzione del contratto e degli importi attualizzati di quelli a scadere, con detrazione dall'importo ottenuto dai corrispettivi di riallocazione dei beni. A tale riguardo il giudice di prime cure, pur premettendo costituire evidente *factio* quella del preteso riconoscimento, con ciò, dell'inapplicabilità dell'art.1526 cc (come sostenuto da parte convenuta), ha nel contempo ritenuto non essere decisiva l'affermazione di parte attrice secondo la quale “*l'accertamento del diritto di credito conseguente al decreto di esecutività dello stato passivo non ha valore di giudicato al di fuori del fallimento ma solo effetto preclusivo, durante la procedura, di azioni giudiziarie incompatibili con l'avvenuta ammissione*”, ipotesi che nel caso in esame non ricorrerebbe, controvertendosi non della misura del concorso di Fineco ma della natura e degli effetti del leasing stipulato dalla (di poi) fallita società Marelli srl: a tale riguardo il tribunale, premessa l'inapplicabilità *ratione temporis* del disposto di cui all'art.96, ultimo comma, LF, quale risultante dalle riforme del 2006-2007, e pur riconoscendo che in linea generale ogni contenzioso attivato dalla procedura fallimentare non attiene all'ammissione al passivo del convenuto, bensì a pretese della massa nei confronti di quest'ultimo, ha tuttavia sottolineato come restasse da stabilire la compatibilità di siffatta domanda con gli esiti dell'accertamento del passivo previamente intervenuto. In tale prospettiva, poiché Fineco Leasing spa aveva chiesto ed ottenuto l'ammissione al passivo del credito residuo, al netto dei pagamenti ricevuti dall'utilizzatrice (maxicanone ed i pochi canoni successivi dei tre contratti), costituito – come si è visto – da conteggio differenziale tra la sommatoria dei canoni contrattuali non saldati ed a scadere (questi ultimi attualizzati) ed il valore di realizzo delle vetture restituite, da ciò deriverebbe la dimostrazione dell'intervenuta applicazione di una clausola contrattuale, quella di cui all'art.11 delle condizioni generali di contratto, integralmente derogatoria della disciplina dell'art.1526 cc e la cui validità ed operatività andava verificata appunto alla stregua di tale disposizione codistica; il giudice di prime cure ne ha inferito che, con la predisposizione dello stato passivo con ammissione della concedente per l'importo richiesto, senza alcuna condizione o riserva, pur ove ritenute ammissibili, il giudice delegato avrebbe, sia pur implicitamente, effettuato detta verifica, con la conseguenza che, in tale situazione processuale, la restituzione dei canoni pagati antecedentemente all'intimata risoluzione si verrebbe a porre in contrasto con il *decisum* di cui allo stato passivo, e ciò in ragione del fatto che quei canoni erano stati considerati nel complesso conteggio proposto dalla ex concedente quale posta destinata a rimanere senz'altro (intatta) nel patrimonio della stessa, in virtù appunto del meccanismo risolutorio contemplato dalla predetta disposizione contrattuale. Nel contenzioso Maresi-Fineco (Unicredit) l'assetto del rapporto di leasing, risolto antecedentemente al fallimento, con i correlativi effetti restitutori, sarebbe stato una volta per tutte definito con l'ammissione al passivo di Fineco in relazione a tutti i suoi aspetti finanziari, con la conseguenza che l'eventuale accoglimento della domanda della Curatela avrebbe finito per incidere sull'ammissione al passivo, fondata sull'applicazione di una clausola contrattuale, regolativa degli effetti della risoluzione, presupponente (e comunque in concreto comportante) l'assegnazione definitiva dei canoni pagati alla concedente in leasing, e non già la loro atomistica considerazione e ripetibilità alla

stregua del disposto di cui all'art.1526 cc. Da ciò la definizione della lite con declaratoria di inammissibilità della domanda attorea. Nel contempo il giudice di prime cure ha tuttavia ritenuto, in ragione dell'ampia autonomia del percorso motivazionale adottato (in ordine al rapporto processuale tra l'azione della curatela e lo stato passivo del fallimento Maresi srl) rispetto alla trattazione svolta dalle parti, di disporre l'integrale compensazione tra le parti stesse delle spese di lite.

Avverso la predetta sentenza ha proposto tempestiva impugnazione la Curatela del Fallimento Maresi srl, acquietandosi alla pronuncia del tribunale per quanto concerne il contratto di leasing n.201696 del 25/11/2004 (stipulato dalla società Artemisia sas di Eduardo Romano), e viceversa contestando la fondatezza della dichiarata inammissibilità dell'azione ex art.1526 cc per i restanti tre contratti, e, quindi, riproponendo per gli stessi le medesime richieste già formulate in prime cure. All'appello ha resistito Unicredit Leasing spa, chiedendo confermarsi la sentenza impugnata ed in ogni caso respingersi le domande dell'appellante, e nel contempo proponendo gravame incidentale avverso la statuizione relativa alle spese di lite.

La causa è stata assegnata a sentenza all'udienza di precisazione delle conclusioni del 6/03/2019, con termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo l'appellante lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 96 LF, 2909 cc e dell'articolo 11 delle condizioni generali del contratto di leasing; essa infatti denuncia come erronea la soluzione data dal giudice di prime cure alla questione, posta dalla ex concedente, circa l'interferenza tra la domanda della curatela e l'ammissione al passivo, questione che involge l'efficacia preclusiva del decreto che dichiara l'esecutività dello stato passivo e quindi il cd giudicato endofallimentare, dibattendosi a tale proposito circa l'efficacia di detto giudicato unicamente nell'ambito della procedura fallimentare oppure anche fuori di essa. Insiste, a tale proposito facendo richiamo ad ampia giurisprudenza di legittimità e di merito, per l'accoglimento della prima opzione, sottolineando come, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale, il giudice delegato del fallimento Maresi srl non avesse effettuato alcuna verifica – neppure richiesta – circa l'applicabilità o meno dell'articolo 1526 cc ovvero dell'articolo 11 delle condizioni generali del contratto di leasing, che altro prevede, essendosi limitato a valutare l'ammissibilità di una domanda per il saldo debitore di un contratto di leasing, ammettendo la differenza tra i canoni a scadere ed il valore residuo del veicolo precedentemente concesso in godimento. Di qui la sicura ammissibilità della domanda proposta.

Col secondo motivo, e per le medesime considerazioni, l'appellante lamenta violazione dell'art.112 cpc in relazione all'omesso esame nel merito della controversia.

Riproponendo quindi gli argomenti già posti in primo grado a sostegno della domanda, il cui esame era risultato assorbito in ragione della ritenuta inammissibilità di quest'ultima.

Con l'unico motivo di appello incidentale Unicredit Leasing denuncia come erronea la statuizione sulle spese, sostenendo non ricorrere nella specie alcuna delle ipotesi

previste dall'art.92, 1° e 2° comma, cpc, neppure richiamate in sentenza.

E' manifesta l'infondatezza del secondo motivo di gravame, non potendosi configurare omessa pronuncia sul merito della domanda volta che il giudice di prime cure ne abbia dichiarato l'inammissibilità.

E' invece fondato il primo motivo, in quanto l'ammissione al passivo fallimentare "*come da domanda*", proprio perché riferita all'applicazione della clausola contrattuale (n.11 delle condizioni generali di contratto), diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non avrebbe reso necessario alcun sindacato, neppure implicito, in ordine alla relativa validità, con applicazione, in caso contrario, della diversa disciplina di cui all'art.1526 cc.

Ritenuta senz'altro – per le ragioni esposte nell'impugnata sentenza, totalmente condivisibili – la riconducibilità della fattispecie alla figura del cd "*leasing traslativo*" e pure ammessa l'inapplicabilità ad essa della disciplina di cui all'art.72 quater LF¹, trattandosi di risoluzione del contratto determinatasi prima della pronuncia di fallimento, e mantenuta ferma, quindi la ritenuta applicabilità ad essa della disciplina, relativa alla vendita con riserva della proprietà (artt.1523 e segg cc), di cui all'art.1526 cc, è tuttavia da sottolineare che quest'ultimo, se, al primo comma, prevede che, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento del compratore (nel nostro caso dell'utilizzatore), il venditore (nel nostro caso il concedente) deve restituire le rate riscosse (nel nostro caso i canoni percepiti), salvo il diritto a un equo compenso per l'uso della cosa, oltre al risarcimento del danno, al secondo comma aggiunge che *<<qualora sia convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d'indennità, il giudice, secondo le circostanze, può ridurre l'indennità convenuta>>*, in tal modo stabilendo che la predetta pattuizione non risulti in se stessa invalida ma soltanto suscettibile di riduzione ad equità.

Poiché la clausola n.11 delle condizioni generali di contratto – la quale stabilisce che a seguito della risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, il residuo credito della concedente è pari ai canoni scaduti ed insoluti con i relativi accessori, oltre ai corrispettivi a scadere atualizzati alla data della risoluzione, da ciò detratto quanto ricavato dalla ricollocazione del bene sul mercato - prevede appunto, implicitamente ma inequivocabilmente, l'acquisizione definitiva in capo alla concedente dei canoni già riscossi, la situazione in esame è certamente da ricondursi a quella descritta appunto dal secondo comma del predetto articolo 1526 cc, con la conseguenza da un lato che nessuna incompatibilità può ravvisarsi tra l'accertamento della natura di leasing traslativo del rapporto, con conseguente applicabilità dell'art.1526 cc, e l'ammissione della concedente al passivo fallimentare per un credito pari a quello risultante dall'applicazione della disciplina convenzionale di cui all'art.11 condizioni generali di contratto, dall'altro lato che nessuna contraddizione può ritenersi sussistente tra tale ammissione e la successiva proposizione da parte della Curatela di un'azione di giudiziale ex art.1526 cc, essendo quest'ultima, per le ragioni sopra indicate, e diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non

¹ Sebbene la più recente giurisprudenza, formatasi a seguito dei successivi interventi del legislatore, appare essere pervenuta ad opposta conclusione: Cass. 8980/2019

incompatibile, in radice, con le previsioni di cui alla citata clausola contrattuale.

La domanda della Curatela va pertanto ritenuta ammissibile.

Nel merito la stessa risulta tuttavia infondata, e ciò in quanto, proprio per le medesime considerazioni, la richiesta di restituzione dei canoni corrisposti (con riferimento ai tre contratti a nn.186288, 186293 e 186305, per totali €.53.005,49), in virtù del disposto di cui al primo comma dell'art.1526 cc, – non può ritenersi meritevole di accoglimento, in presenza di clausola contrattuale – quella di cui all'art.11 delle condizioni generali di contratto – riconducibile al disposto di cui al secondo comma dell'art.1526 cc, la cui applicazione implica l'acquisizione definitiva in capo alla concedente dei canoni già riscossi, salvo il diritto dell'utilizzatore di ottenere la riduzione dell'indennità corrispondente ove eccessiva. Stante la presenza di siffatta disposizione contrattuale l'unica pretesa economica che avrebbe potuto essere fatta valere sarebbe stata quella, qui non proposta, della riduzione ad equità dell'indennità (pari ai canoni percepiti prima della risoluzione) e della conseguente condanna alla ripetizione, come indebita, della parte di essa che risultasse eccedente rispetto a quanto effettivamente dovuto.

Ma tale domanda non è stata proposta, e non può pertanto prendersi posizione alcuna al riguardo.

Si rileva, in ogni caso, *ad abundantiam*, che, ove la stessa fosse stata proposta, ai fini dell'eventuale riconduzione ad equità dell'indennità avrebbe dovuto trovare applicazione quanto in generale affermato in tema di riduzione della penale, ex art.1384 cc, pertanto pervenendosi all'affermazione, come limite del risarcimento dovuto, cui ricondurre la riduzione, all'interesse positivo non ottenuto (cioè all'utile che alla concedente sarebbe presumibilmente derivato in caso di regolare attuazione del rapporto). E ciò con valutazione da effettuarsi in concreto, *ex post*, non apparendo la clausola contrattuale applicata già a priori idonea a generare, in favore della concedente, un'ingiustificata locupletazione (essa anzi risulta pressoché totalmente corrispondente a quella che sarebbe divenuta, con l'articolo 1, comma 78, della legge n.208/2015², la generale disciplina normativa della fattispecie³).

² <<138. In caso di risoluzione del contratto per l'inadempimento dell'utilizzatore ai sensi del comma 137, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotte la somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.

Resta fermo nella misura residua il diritto di credito del concedente nei confronti dell'utilizzatore quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto dall'utilizzatore a norma del periodo precedente.>>>

³ La cui introduzione nell'ordinamento ha condotto la giurisprudenza di legittimità a rivedere le posizioni precedentemente accolte, pervenendo alla conclusione per cui "Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell'utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 124/2017 (art. 1 commi 136-140), sono regolati dalla disciplina dell'art. 72 quater legge fall., applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore. In caso di fallimento

Ebbene, nessuna utile indicazione al riguardo è stata proposta e sviluppata da parte dell'odierna appellante, la quale si è limitata ad affermare il proprio diritto alla ripetizione dei canoni versati, senza prendere in alcun modo in considerazione gli altri aspetti considerati dalla norma di cui al primo comma dell'art.1526 cc, il quale, com'è noto, fa espresso riferimento all'equo compenso per l'uso della cosa – qui riconducibile al noleggio a lungo termine – ed al risarcimento del danno – qui riconducibile all'utile che la società concedente avrebbe ottenuto in caso di regolare attuazione del contratto in rapporto a quello eventualmente ottenuto pur in presenza di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore; nel contempo si rileva che, invece, l'appellata ha fornito puntuale e specifica indicazione sia degli importi già percepiti (pag.11 memoria di costituzione) sia dei prezzi di acquisto e di riallocazione dei beni ritirati (pag.13), dati da cui non emerge locupletazione alcuna.

Per le medesime ragioni la richiesta di CTU sul valore di mercato delle automobili (terzo motivo) non appare suscettibile di accoglimento, essendosi limitato l'appellante a far richiesta di ripetizione dei canoni corrisposti, ai sensi dell'art.1526, primo comma, cc, senza fornire indicazione alcuna in ordine agli altri elementi presi in considerazione da tale norma, in tal modo non rendendo possibile l'effettuazione di un ragionato confronto tra quanto effettivamente ottenuto dalla concedente in applicazione della clausola contrattuale (art.11 cond. gen.) e quanto le sarebbe spettato in applicazione della disciplina di cui al primo comma dell'art.1526 cc, così che dall'accertamento dell'effettivo valore di mercato delle autovetture al momento della risoluzione dei contratti di leasing non potrebbe comunque derivare alcun risultato utile in vista della verifica circa la fondatezza o meno della domanda di ripetizione.

E' invece senz'altro fondata, e sempre per le medesime considerazioni, la richiesta di parziale riforma dell'impugnata sentenza con condanna della Curatela, attrice ed appellante, alla rifusione in favore della società appellata, secondo criterio di soccombenza, delle spese di lite per ambo i gradi di giudizio. Ciò in quanto, superata la questione relativa all'eccezione di inammissibilità della domanda attorea, e ritenuta la relativa infondatezza nel merito, vengono con ciò stesso meno i presupposti che il giudice di prime cure aveva ritenuto di dover considerare in vista della ritenuta opportunità di compensare le spese di lite.

Che si liquidano, secondo il disposto di cui al DM 55/2014:

dell'utilizzatore, il concedente avrà diritto alla restituzione del bene e dovrà insinuarsi al passivo fallimentare per poter vendere o allocare il bene e trattenere, in tutto o in parte, l'importo incassato. La vendita avverrà a cura dello stesso concedente, previa stima del valore di mercato del bene disposta dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Sulla base del valore di mercato del bene, come stabilito sulla base della stima su menzionata, sarà determinato l'eventuale credito della curatela nei confronti del concedente o il credito, in moneta fallimentare, di quest'ultimo, corrispondente alla differenza tra il valore del bene ed il suo credito residuo, pari ai canoni scaduti e non pagati ante-fallimento ed ai canoni a scadere, in linea capitale, oltre al prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione. Eventuali rettifiche, sulla base di quanto effettivamente realizzato dalla vendita del bene, potranno farsi valere in sede di riparto": Cass. 29/03/2019 n.8980.

per il primo grado, in complessivi €.5.900,00 per compenso professionale tabellare⁴, di cui €.1.800,00 per studio controversia, €.1.100,00 per fase introduttiva del giudizio ed €.3.000,00 per fase decisionale,

e per il presente grado d'appello, in complessivi €.6.800,00, per compenso professionale tabellare⁵,

di cui €.1.900,00 per studio controversia, €.1.400,00 per fase introduttiva del giudizio, ed €.3.500,00 per fase decisionale,

oltre, per ambo i gradi di giudizio, a rimborso forfettario spese generali (15% su compenso totale) ed oltre ad accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando:

in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.2154/2016:

dichiara ammissibile l'azione giudiziale ex art.1456 cc intentata da Fallimento Maresi srl in liquidazione nei confronti di Unicredit Leasing spa;

rigetta nel merito la domanda di parte attrice, ed odierna appellante, volta ad ottenere la condanna della parte convenuta, ed odierna appellata, alla restituzione dei canoni di leasing riscossi prima della risoluzione del contratto, ed ogni domanda ad essa connessa e/o conseguente;

condanna il Fallimento Maresi srl in liquidazione a rimborsare ad Unicredit Leasing spa le spese di ambo i gradi di giudizio, liquidate come in parte motiva.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10/07/2019

IL PRESIDENTE EST.
Giuseppe Magnoli

⁴ Come da nota spese, fascicolo I grado

⁵ Come da nota spese